

# **S T U D I O L E G A L E**

*Lavoro - civile - amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**Al Direttore Generale ASL FR-  
Dott.ssa Pier Paola D'Alessandro**

**Al Direttore Amministrativo aziendale  
Dott.ssa Eleonora Di Giulio**

**Al Direttore Sanitario aziendale  
Dott.ssa Simona CARLI**

**Al Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Nicola Zingaretti**

**All' Assessore Sanità e integrazione  
Socio-Sanitaria Regione Lazio ALESSIO D'AMATO  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)**

**Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  
Dott M. Buschini**

**Ai Consiglieri Regionali:**

Leodori

Buschini

Battisti

Vincenzi

Mattia

Bonafoni

Ciani

Ognibene

Capriccioli

Cavallari

Di Biase

Civita

Califano

Tidel

Leonori

Patanè

Minnucci

Grippa

Panunzi

Regrigeri

La Penna

Forte

**Oggetto: Nomina del 26 febbraio 2021 'ad interim' a Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Frosinone del dott Caracciolo, già direttore UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Sora – illegittimità – richiesta revoca**

**Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario**

Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare ed esporre quanto di seguito.

**L'Articolo 22 del CCNL del 19 dicembre 2019, area dirigenza medica e veterinaria , recante in rubrica 'Sostituzioni', ai commi 2 e 4( che sostituisce l'art 18 del precedente CCNL giugno 2000), disciplina le cd sostituzioni nell'ambito dell' Area della dirigenza medica/veterinaria nel caso di assenza per posto vacante per collocamento a riposo del titolare della struttura complessa :**

<<1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;  
b) il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

..(omissis)...7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1; 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a euro 600,00. qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura

complessa e pari a euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

9. La sostituzione è affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato.>>

Orbene, a fronte del collocamento a riposo della dottssa Spaziani, Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Frosinone il management aziendale, manco a dirlo, solo con semplice missiva del 26 febbraio 2021, ha conferito l'incarico ad interim al dott F. Caracciolo, già direttore UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Sora.

Tale scelta risulta palesemente illegittima sotto l'aspetto procedurale sia sotto il profilo della manifesta illogicità in quanto non rispondente ai canoni di buon andamento e maggiore efficienza.

Il ruolo del Direttore di una UOC quale quella, in particolare, di Anestesia e Rianimazione, di natura tempo-dipendente, richiede la presenza in loco del Primario /Direttore stante per l'appunto la estrema delicatezza della posizione ricoperta (e di una condivisione di un assetto organizzativo interno già collaudato). Ora, ricoprire contestualmente due incarichi di tal genere, su due Presidi Ospedalieri posti a 50km l'uno dall'altro, comporta evidenti difficoltà operative e di organizzazione del lavoro e di certo non risulta una soluzione di maggiore efficacia.

Ma, in aggiunta tali aspetti occorre considerare il testo della norma contrattuale (che disciplina e regola la subiecta materia) che, al comma 8, prevede espressamente <<8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico>>

In sostanza la soluzione dell'interim è percorribile solo laddove non si possa procedere alle cd sostituzioni, ipotesi questa che non ricorre affatto nel nostro caso.

**Non solo. Stante la precedente domanda di collocamento a riposo della dott.ssa Spaziani il management aziendale era da tempo a conoscenza della imminente vacanza del posto e ben avrebbe potuto attivare le relative procedure.**

**Oggi, in ogni caso comunque, può consentire l'espletamento delle funzioni di Direttore UOC al sanitario nominato quale sostituto dall'ex Direttore UOC nel mentre non si attivano le procedure per la cd sostituzione ex art 22 CCNL 2019.**

**Si chiede pertanto l'immediata revoca/annullamento della nomina a favore del dott Caracciolo atteso che trattasi , in questo caso, anche di una scelta illogica e non rispondete ai canoni di maggiore efficacia /efficienza e del tutto irragionevole**

Si è certi che non mancherà un comunicato unitario da parte degli Organi e soggetti Politici in indirizzo inteso a prendere posizione su tale situazione aziendale

Frosinone 01 marzo 2021

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso